

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 17 gennaio 2022 - n. XI/5853

Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici. Modifica alla d.g.r. X/5061 del 18 aprile 2016

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere», ed in particolare l'articolo 29 bis, che disciplina le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico;
- la d.g.r. X/5061 del 18 aprile 2016 con la quale, in attuazione del comma 3 del suddetto articolo 29 bis della l.r. 6/2010, sono state approvate le linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici;
- la d.c.r. XI/1987 del 27 luglio 2021 che ha approvato all'unanimità l'Ordine del giorno n. 2040 concernente gli interventi sulla disciplina delle cessioni a fini solidaristici e riconoscimento di contributi straordinari a sostegno delle associazioni di volontariato, nonché interventi a favore dei pazienti per l'acquisto di protesi tricologiche;

Dato atto che, con il citato Ordine del giorno 2040, il Consiglio regionale ha chiesto alla Giunta e all'Assessore competente, tra l'altro, di aggiornare quanto previsto dalle «Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici» di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2016, n. X/5061 in relazione all'occasionalità delle attività prevedendo che la durata massima di ogni singola iniziativa possa essere di tre giorni (invece dei due giorni attualmente contemplati) consentendo una più ampia possibilità di raccolta delle cessioni a fini solidaristici;

Considerato che il suddetto Ordine del giorno evidenzia che la pandemia da covid-19 ha reso pressoché impossibile, per le associazioni, organizzare iniziative e campagne di raccolta fondi dedicate, nonostante il lavoro svolto da queste ultime non si sia ridotto, bensì rimodulato in ragione delle normative anti-covid vigenti; dunque, il loro sostentamento resta ugualmente necessario;

Preso atto della necessità di dare attuazione a quanto indicato nel citato Ordine del giorno 2040 approvato all'unanimità dal Consiglio regionale il 27 luglio 2021, modificando il comma 4 del paragrafo VII «Occasionalità delle attività» dell'allegato A alla d.g.r. 5061/2016 come segue:

- «4. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 3 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.»;

Sentite le rappresentanze delle Organizzazioni del no profit, le Associazioni di categoria interessate e ANCI Lombardia;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare il comma 4 del paragrafo VII «Occasionalità delle attività» dell'allegato A alla d.g.r. 5061/2016 come segue:

- «4. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 3 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.»;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini